

legge successiva che venga non li potrà mai sopprimere: potrà l'altro organo della potestà sociale che è la magistratura giudicare della loro sussistenza, della loro efficacia, della loro misura ed estensione; ma non sostituiamo al giudice il legislatore.

Queste considerazioni che sono, ripeto, press'a poco quelle già esposte nella discussione generale, mi hanno indotto a mantenere l'emendamento con la convinzione di fare omaggio ad un principio che mi parrebbe di non potere in qualsiasi contingenza o per qualsiasi ragione politica, sacrificare. E mi si consenta di credere che se la questione, come io l'ho posta, fosse veramente guardata nel solo suo aspetto costituzionale e giuridico, la mia tesi troverebbe numerose adesioni fra i colleghi della Camera.

Del resto, se la legge nostra fosse costruita come era costruito qualche altro disegno di legge analogo antecedente, senza il pregiudizio di una preventiva esclusione dei diritti acquisiti, non perderebbe nulla della sua essenza. Per quel che vale mi sia consentito di ricordare come l'Uruguay, il quale ci ha preceduti con una legge sul monopolio delle assicurazioni vita, incendi e infortuni, non ha creduto che valesse la pena di risolvere il problema delle indennità; ha istituito così il regime di Stato, in esclusività, senza nulla disporre circa le conseguenze nei riguardi degli eventuali danneggiati: evidentemente non l'ha ritenuta materia legislativa.

All'onorevole ministro potrei domandare se la mia proposta di soppressione non abbia poi acquistato un maggior valore oggi, dopo che con la introduzione di un regime transitorio si sono ridotte di molto le probabilità che alcuni enti abbiano danni da ripetere, e dopo che il principio di un tal quale risarcimento è stato riconosciuto nell'articolo nel quale, prevedendosi la cessione dei portafogli da parte di società che non intendessero continuare, si è anche stabilito che questa cessione venga fatta sopra una base in cui si tenga conto delle spese non ancora ammortizzate: il che mi sembra un parziale riconoscimento della disputabilità d'una tesi come quella che si afferma nell'articolo 2.

La seconda parte dell'articolo (l'emendamento si estende a tutto l'articolo) è quella che esclude l'azione degli assicurati contro lo Stato e contro l'Istituto nazionale per inadempimento delle obbligazioni derivanti da assicurazioni a loro favore assunte dalle Società prima esercenti.

Questo, onorevole ministro, mi pare an-

che più grave, perchè è troppo che fin da ora si debba scrivere nella legge un principio così radicale: personalmente non dubito che nessuna responsabilità potrà mai derivare allo Stato e al suo Istituto da inadempienze altrui, ma il definirlo prima ancora che l'ipotesi si verifichi è preconstituire uno stato di fatto e di diritto, che prescinde dalle norme del diritto comune, e che ancora una volta attribuisce alla presente legge un valore retroattivo.

La mia proposta non dovrebbe quindi presentarsi inaccettabile neppure al Governo, tanto più che nessun pregiudizio potrà, a mio avviso, derivare dal lasciare la legge nel suo organismo tecnico, quale sussisterebbe anche senza l'articolo 2, con questo grande vantaggio; che noi avremo tolto di mezzo una delle cause di maggiore ostilità contro la legge stessa; perchè il fatto che rimarrebbero imprejudicati tutti i diritti e tutte le azioni, il fatto che nessun cittadino si vedrebbe preclusa *a priori* la via di far valere delle ragioni che credesse di avere, imprimerebbe alla legge un carattere di maggiore equità, la renderebbe più simpatica, o meno avversata: non ch'io a questa legge tenga con molto entusiasmo; ma oramai io pure non posso negare che il suo miglioramento è un interesse generale dello Stato; onde volentieri le desidero condizioni favorevoli per il suo svolgimento e per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro.

VACCARO. Onorevoli colleghi! Senza dubbio, l'articolo secondo del disegno di legge che stiamo discutendo, ha perduto gran parte della sua importanza, in grazia dell'emendamento introdotto coll'articolo 24-*quater*, il quale, concedendo un periodo transitorio, mette in grado le Società assicuratrici di ammortizzare i capitali che per avventura avessero potuto impiegare nella organizzazione della loro industria.

Perciò io aveva pensato di rinunciare a parlare, anche per non infastidire inutilmente la Camera.

Ma dopo il discorso fatto testè dall'onorevole Meda, mi sono persuaso della necessità di chiarire molti dubbi che egli ed altri colleghi hanno sollevati, imperocchè, come rettamente ha detto ieri l'onorevole Nitti, l'articolo 2 è rimasto tal quale era prima.

L'articolo 24-*quater* ha attenuato soltanto, in via indiretta, le conseguenze economiche, che potranno derivare agli assicuratori dall'applicazione della legge; ma tutte